SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961

(89ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1473, 1474, 1475
FORTUNATI 1474
MINIO 1474
PIOLA, *relatore* 1473, 1474, 1475
RODA 1475

« Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonchè istituzione di nuovi Uffici » (1391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . 1475, 1481, 1484, 1485, 1488, 1489, 1494, 1497, 1498, 1499
BERTOLI 1482, 1485, 1499
CENINI 1478
FORTUNATI 1480, 1482, 1489, 1493, 1494, 1497, 1498
MOTT . . . . . *Pag.* 1479
OLIVA 1483, 1484, 1488, 1489, 1498
PARRI 1482, 1485
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1481, 1485, 1488, 1494, 1498
PIOLA, *relatore* 1475, 1478, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1493, 1494, 1497, 1498
RODA . . . 1478, 1479, 1481, 1482, 1486, 1499
RUGGERI 1478, 1482, 1484
SPAGNOLLI 1484

« Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (1402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1499, 1501, 1502
BERTOLI 1501
FORTUNATI 1501
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1501
PIOLA, *relatore* 1499, 1501, 1502
RUGGERI 1501

« Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Provincie » (1425) (*Approvato dalla Camera dei*

deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1472, 1473
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1473
MINIO 1473

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, Angelo De Luca, Fortunati, Franza, Luisa Gallotti Balboni, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Provincie » (1425)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Provincie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nella seduta precedente era stata chiusa la discussione generale, non ci rimane che passare all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle provincie, a' sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i mutui di cui all'articolo precedente, la garanzia dello Stato, nei casi previsti dalla legge, viene concessa con decreto del Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 3.

In base al decreto di cui all'articolo 1 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la Cassa depositi e prestiti può disporre, contestualmente al provvedimento di concessione del mutuo, la somministrazione fino ai due terzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione, può deliberare e concedere i mutui di cui al comma precedente, purchè il loro importo autorizzato non superi le lire 30.000.000. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie interessati possono chiedere che la tassa di concessione governativa, dovuta sul provvedimento di concessione del mutuo, sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti alla competente Amministrazione finanziaria.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nei casi previsti dall'articolo 3, è fatto obbligo agli enti mutuatari, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo, di costituire la prescritta garanzia e di promuoverne la concessione da parte dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai mutui già autorizzati e per i quali non sia stato ancora perfezionato il relativo contratto.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

MINIO. Nulla da obiettare sull'approvazione che abbiamo dato agli articoli del disegno di legge, ma vorrei soltanto rivolgere una raccomandazione in modo particolare al Rappresentante del Governo: dal momento che, per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia, si trasferisce alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di proporre mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni stessi, vorrei pregare che le Giunte provinciali amministrative esaminassero i bilanci con uno spirito un po' diverso da quello col quale li hanno esaminati fino ad ora, al fine di consentire veramente ai Comuni di contrarre i mutui necessari a pareggiare i loro bilanci. Non vorrei che la legge venisse messa in non cale e si procedesse, attraverso circolari del Ministero degli interni o del Ministero delle finanze, a pareggiare i bilanci tagliando sulle spese indispensabili, e ponendo così in serie difficoltà le finanze dei Comuni.

PRESIDENTE. Preghiamo senz'altro il Sottosegretario di Stato De Giovine affinchè faccia presente la raccomandazione ai due Ministeri dell'interno e delle finanze, nel senso desiderato dal senatore Minio.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo atto e do assicurazioni in proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175 » (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. È noto che per ogni bolletta rilasciata dagli uffici comunali delle imposte di consumo l'operatore deve versare il cosidetto « diritto di statistica » che, secondo le norme vigenti, è di lire 10 per ogni bolletta. Fino all'emanazione del decreto legge 26 marzo 1948, n. 261, tale diritto era devoluto interamente — secondo le disposizioni dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale del 14 settembre 1931 — alle casse comunali (salvo l'aggio di esazione in caso di gestione appaltata); solo a far capo dal citato decreto legge un decimo del diritto anzidetto, e cioè una lira, fu devoluto alla Direzione generale della finanza locale, costituendo un cespite per l'erogazione dei così detti casuali a talune categorie di funzionari.

Aboliti i casuali, col 1° agosto 1954 cessò l'erogazione di questo cespite, pur continuando i Comuni a versarlo nell'apposito conto corrente intestato alla Direzione generale

della finanza locale. Si è così accumulata la somma — in cifra tonda ad oggi — di lire 670 milioni.

Ora, mentre da un lato è necessario versare al bilancio di entrata dello Stato una somma che, per l'abolizione dei casuali, il Ministero delle finanze non può più destinare allo scopo per il quale era stata reperita, dall'altro sembra giusto che — aboliti o comunque sistemati in altra forma i « casuali » — il diritto di statistica ritorni nella sua totalità ai Comuni, per i quali era stato originariamente creato. Deriverà ad essi un sia pur modestissimo beneficio, senza che l'Erario ne abbia il benchè minimo danno, posto che il decimo del diritto di statistica non ha mai avuto come destinazione il bilancio dello Stato

A queste finalità provvede il disegno di legge in esame. Con l'articolo 1 — a modificazione delle norme vigenti — si devolve il diritto di statistica *in toto* ai Comuni; con l'articolo 2 si acquisiscono al bilancio di entrata dello Stato le somme accumulate negli anni passati, a far capo dal 1° agosto 1954, in forza del versamento del decimo.

Il vostro relatore — tenute presenti le considerazioni di cui sopra — esprime l'avviso che il disegno di legge in esame possa essere approvato. Esso ha già avuto il suffragio della Camera dei deputati.

MINIO. Sono favorevole al disegno di legge in esame; vorrei soltanto fare una domanda, più che una osservazione: dal momento che si ripristina l'articolo 100, così com'era nel testo originale, attribuendo ai Comuni tutto il « diritto di statistica » e ci troviamo ad avere un fondo di 670 milioni, che appartiene allo Stato, perchè non utilizzare questi 670 milioni a beneficio dei Comuni, o per lo meno destinarli a qualche copertura di spesa che possa rendersi necessaria?

FORTUNATI. Sulla sostanza del provvedimento niente da dire. Vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza sul fatto che oggi, alla 6ª Commissione, si sta esaminando il disegno di legge che riguarda il personale delle biblioteche. Si tratta di un provvedimento di notevole portata che, tuttavia, rischia di andare in Aula perchè il parere della 5ª Commissione afferma che, nei confronti degli emendamenti proposti, non vi è copertura. Sembra che si tratti della spesa di 600 milioni. Allora vorrei pregare di considerare se non fosse il caso di poter utilizzare 600 dei 670 milioni accantonati e versati dai Comuni, di cui al disegno di legge in esame, al fine di evitare una frattura per quello in discussione presso la 6ª Commissione, che minaccia di rimanere arenato.

PIOLA, *relatore*. Poichè i 670 milioni entrano nelle casse dello Stato e poichè il senatore Fortunati dice che probabilmente manca una parte di copertura al disegno di legge che si sta discutendo alla 6ª Commissione, si potrebbe segnalare alla 6ª Commissione che, se vi sono difficoltà per la copertura del provvedimento in esame, può — in base a questa legge — chiedere l'utilizzazione della somma necessaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:

« L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Le somme affluite dal conto corrente postale numero 1-30696, intestato alla Direzione generale della finanza locale, al conto corrente speciale di Tesoreria di cui al primo

comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, intestato al Ministro delle finanze, sono acquisite al bilancio di entrata dello Stato.

Con decreti del Ministro delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, si provvederà al prelevamento ed al versamento delle suddette somme al bilancio di entrata dello Stato.

R O D A . Sull'articolo 2, a mio parere, ci troviamo di fronte a delle difficoltà di una certa importanza. Infatti, passando la somma di 670 milioni alle casse dello Stato, noi non risolviamo alcun problema. Perchè, mi domando, dopo aver aspettato dieci anni a fare questo passaggio, non teniamo la somma a disposizione nel caso ci si presenti la necessità di copertura di altro provvedimento?

P I O L A , *relatore*. È infatti quello che ha chiesto di fare il senatore Fortunati, in favore del disegno di legge all'esame della 6ª Commissione.

R O D A . Ritengo anch'io che sarebbe stato opportuno da parte della Commissione finanze e tesoro stabilire un criterio di massima, per cui la Commissione stessa potesse manovrare questo fondo di oltre mezzo miliardo in una prossima evenienza.

P I O L A , *relatore*. Ad utilizzare buona parte della somma penserà la 6ª Commissione; tuttavia, per fare quanto suggerisce il senatore Roda bisognerebbe rimandare il disegno di legge alla Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonchè istituzione di nuovi Uffici » (1391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonchè istituzione di nuovi Uffici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Il disegno di legge in esame ci proviene dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato nella seduta del 19 gennaio ultimo scorso.

Il suo contenuto si limita sostanzialmente ad adeguare gli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette nonchè quelli degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione alle attuali pesanti necessità di funzionamento, provvedendo anche alla istituzione di alcuni nuovi Uffici; esso cioè non contiene nessun nuovo assetto di carriera che modifichi lo statuto degli impiegati dello Stato.

Attualmente i laboratori chimici sono 12: uno centrale a Roma, 10 compartimentali a Bologna, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia e Verona e uno per denaturanti di Stato a Milano.

Il disegno di legge (articolo 2) ne propone l'istituzione anche a Catania, Como, Savona, Firenze e Bari. Saranno così 17 in tutto.

Oggi sopperiscono alla bisogna in totale 195 unità. Il personale direttivo ha le seguenti qualifiche: Direttore - Ispettore generale - Chimico capo - Chimico superiore - Primo chimico e chimico. Tutti i posti in organico sono coperti, tranne cinque di chimici per i quali è in via di espletamento il concorso. Contrariamente a quanto avviene per altri concorsi nei settori tecnici, i concorrenti non mancano mai, anche perchè l'elemento femminile predomina.

La tabella n. 1 allegata al disegno di legge nulla varia per il direttore, che rimane unico; aumenta di un posto la qualifica di ispettore generale chimico (da 6 a 7); da 24 a 30 quella di chimico capo; da 26 a 31 quella di chimico superiore; da 68 a 96 quella di chimico (attualmente vi sono 29 primi chimici e 39 chimici). Il progetto governativo prevedeva solamente un aumento complessivo fino a 150; fu la Camera dei deputati a portarlo a 165.

Il personale della carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche: preparatori chimici superiori, preparatori chimici capi, primi preparatori chimici, preparatori chimici, preparatori chimici aggiunti, che attualmente sono 20 e il disegno di legge porta a 50, di contro a 40 dell'originario disegno governativo. Da notarsi per questo personale che da anni non si sono fatti concorsi perchè mancava il regolamento per l'immissione in carriera; le relative norme avrebbero dovuto essere incluse nella nota legge delegata, ma ciò purtroppo non avvenne, sicchè alle mansioni dei preparatori fu sopperito fino ad oggi con i commessi tecnici ossia con personale ausiliario.

Nella carriera di concetto il disegno di legge crea il nuovo ruolo del personale di archivio (archivisti capi, primi archivisti, archivisti, applicati archivisti aggiunti) per un totale di 50 unità di contro a 25 della proposta governativa; tale nuovo ruolo si è reso necessario perchè fino ad oggi le mansioni di archivio erano espletate da personale vario tratto dalle dogane o da altri settori.

Infine il personale ausiliario si articola fra commessi, tecnici capi e commessi tecnici per un totale di 70 unità; la qualifica di commesso tecnico capo, non ignota in altri settori, è di nuova creazione con coefficiente 173, al fine di assicurare ai commessi tecnici un modesto sviluppo di carriera.

Gli aumenti di organico nel settore esaminato, che portano complessivamente le unità di personale da 195 a 335, con un aumento del 71,79 per cento, sono ben giustificati: « La stridente sperequazione odierna — nota la relazione governativa — tra il personale disponibile e il numero dei campioni delle merci tuttora in continua ascesa, è resa evidente, quando si consideri che nell'anno 1949 i chimici in servizio erano 90 ed i campioni in analisi 37.500; mentre nel 1959 con 121 chimici il numero dei campioni da analizzare è stato 128.000, con un incremento rispetto al 1949 del 244 per cento ... le giacenze al 1° gennaio 1960 hanno raggiunto il preoccupante numero di 33.712 campioni ».

Per quanto mi risulta detto numero è ancora aumentato nell'anno 1960. Bastano queste cifre per dimostrare il disagio dei laboratori e quello degli operatori economici: onde è d'uopo riconoscere la necessità di un provvedimento definitivo di assetto del settore, cessando di ricorrere all'espediente del distacco di personale, non tutto sufficientemente produttivo.

La situazione del personale delle imposte di fabbricazione è altrettanto sconfortante, a seguito del continuo aumento di mansioni che lo sviluppo sempre crescente dell'industria impone, con un lavoro pesante, con compiti sempre più vasti onde il disagio si riflette sul morale del personale, sottoposto a un eccessivo sforzo, e incide sulla sua efficienza ai fini del controllo e del gettito tributario. Basti pensare che nel territorio della Repubblica vi sono 1.165 fabbriche di alcool etilico; 272 di zucchero; 248 di olio di semi; 240 di gas; 1.664 di filati; 27.957 di energia elettrica; 342 di organi illuminescenti, oltre le raffinerie (35) e le fabbriche di birra, surrogati, glucosio, maltosio, olii animali, acidi grassi, margarina (16) ed oltre ancora 200 mila circa esercizi di vendita di alcoolici al minuto. In totale 250 mila fabbriche, depositi o esercizi di vendita che corrispondono il diritto di licenza sull'imposta di fabbricazione.

A così ingente lavoro di controllo e di verifica provvedono oggi 1.360 unità, che il Governo aveva proposto di portare a 1.570 e la Camera dei deputati ha elevato a 1.786 con un aumento dall'attuale organico del 31,32 per cento.

Questo personale è così distribuito: carriera direttiva: gli ispettori generali passano da 4 a 6; gli ingegneri capi da 29 a 40; gli ingegneri superiori da 25 a 40; i primi ingegneri e ingegneri da 60 a 78 e così in complesso da 118 a 164.

Tutti fanno capo al direttore generale delle dogane, coadiuvato dagli ispettori generali al centro: le restanti unità lavorano tutte alla periferia, tranne un Ispettore generale trattenuto al centro.

Il personale della carriera di concetto passa da 412 a 622 unità fra procuratori capi, procuratori principali, primi procuratori, procuratori, procuratori aggiunti e vice procuratori.

Il personale della carriera esecutiva passa da 720 a 860 unità tra ufficiali superiori, ufficiali capi, primi ufficiali, ufficiali, ufficiali aggiunti.

Infine il personale ausiliario passa da 100 a 140 unità fra uscieri capi, uscieri ed inservienti.

Gli operai permanenti del magazzino e dell'officina centrale materiale delle imposte di fabbricazione esistente a Roma rimangono invariati nel numero di 30 e sono regolati dalle disposizioni generali in vigore per i salariati dello Stato.

Attualmente tutto questo personale presta il proprio lavoro nelle varie zone di verificazione in 33 uffici tecnici, che col disegno di legge vengono portati a 40, essendo prevista l'istituzione di un ufficio in ciascuna delle seguenti località: Ferrara, La Spezia, Siracusa, Treviso, Trieste, Vercelli e Modena (quest'ultima, aggiunta dalla Camera dei deputati).

L'istituzione dei nuovi Uffici tecnici, come quella dei nuovi laboratori, è in funzione dell'aumentato organico e delle varie necessità territoriali; la giurisdizione dei nuovi laboratori e i loro compiti saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze (articolo 2).

Il disegno di legge agli articoli 3, 4 e 6 reca ancora le norme indispensabili per la prima attuazione della legge. In forza di tali norme, per il personale dei laboratori chimici, il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio (ruolo, come si è detto, creato *ex novo*) è conferito agli impiegati appartenenti alle corrispondenti qualifiche della carriera esecutiva delle dogane e delle imposte di fabbricazione, che già prestano servizio presso i dipendenti laboratori per avvenuto distacco da altri settori: è un giusto riconoscimento del loro lavoro e della acquisita esperienza (articolo 3).

Per il personale ausiliario, l'articolo 4 stabilisce che la promozione dei commessi tecnici a commesso tecnico capo sia conferita a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, compiuti dieci anni di effettivo servizio. In tal modo anche a questi modesti dipendenti dello Stato è assicurata una possibilità di avanzamento.

Per il personale delle imposte di fabbricazione, l'articolo 6 stabilisce che non oltre il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica iniziale possa essere riservato in occasione del primo pubblico concorso per esami agli impiegati della carriera esecutiva, purchè siano in possesso del diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado o titolo equipollente.

Per quanto concerne la spesa, per i laboratori chimici l'aumento proposto negli organici delle varie carriere, tenuto conto dei relativi coefficienti, impegnerà per spesa di diritto lire 141.227.791 in più della spesa attuale che è di lire 245.671.189.

Per quanto riguarda gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, l'aumento impegnerà lire 428.048.100 in più della spesa attuale che è di lire 1.294.293.300.

Aggiungendo le spese necessarie per l'istituzione e l'attrezzatura dei nuovi uffici in entrambi i settori, spese che si calcolano nella cifra di 300-350.000.000, si avrà un complessivo maggiore onere di lire 919.275.891.

Circa la copertura finanziaria, ho già rilevato che le fabbriche, depositi ed esercizi di vendita che corrispondono il diritto di licenza sulle imposte di fabbricazione sono circa 250.000. Il diritto di licenza va da un massimo di lire 15.000 ad un minimo di 1.000 lire. Più particolarmente per le fabbriche di spirito i diritti di licenza variano da un massimo di 15.000 ad un minimo di 1.000 a seconda della qualità del prodotto; quelli per la birra da un massimo di 7.500 a un minimo di 2.500, secondo l'entità della produzione; per le fabbriche di surrogati del caffè i diritti di licenza ammontano a 2.500 lire; per lo zucchero variano da un massimo di 15.000 ad un minimo di 2.500, a seconda del tipo di

produzione ed infine i diritti di licenza per il glucosio, il maltosio ed altre materie zuccherine variano da un massimo di 7.500 lire ad un minimo di 3.000 a seconda del tipo di prodotto. L'ammontare dei diritti come sopra elencati non è stato più modificato dopo il 1949.

Il Governo li ha presi in considerazione ai fini di un aumento, considerando non soltanto l'epoca ormai lontana della loro fissazione, ma anche la natura del prodotto ed ha proposto il coefficiente moltiplicatore di 4; la Camera dei deputati per effetto della maggiorazione degli organici oltre il limite proposto dal Governo lo ha elevato a 5. L'aumento non è certo rilevante e ben può essere sopportato tenuto conto del particolare settore colpito.

Fatti gli opportuni conteggi e tenuto presente che le fabbriche di spiriti sono 1.165, quelle della birra 30, quelle dei surrogati del caffè 55, quelle dello zucchero 272, quelle del glucosio, maltosio e analoghe sostanze zuccherine 5, sulla base di un gettito per l'esercizio 1958-59 di lire 200.191.493 si dovrà raggiungere, col moltiplicatore 5, un gettito di lire 1.000.959.465.

Il calcolo della copertura è stato fatto dal Governo, come sopra ho detto, sulla base del gettito dell'esercizio 1958-59; esso mi risulta inferiore a quello raggiunto nell'esercizio 1959-60 che è stato di lire 215.686.227, per cui la copertura è certamente assicurata (215.686.227 × 5 = 1.078.431.135).

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 non meritano particolare commento.

Quanto all'articolo 10 esso crea una sanzione civile per l'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti il pagamento della differenza del diritto di licenza (poichè le licenze si rinnovano al 1° di gennaio, allorquando la legge entrerà in attuazione gli esercenti avranno già pagato i diritti sulla base della vecchia tariffa). La pena, che ha carattere, come si disse, di sanzione civile, corrisponde a quella, da uno a tre volte la somma dovuta, che è prevista dalle già esistenti norme generali.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il vostro relatore esprime l'avviso che il disegno di legge in esame possa essere approvato.

CENINI. Dopo la chiara ed esauientissima relazione del collega Piola, mi pare che non resti altro che passare all'esame degli articoli.

RUGGERI. Debbo esprimere una mia perplessità determinata da quanto è stabilito dall'articolo 2 e cioè che vengono istituiti questi nuovi Laboratori chimici per legge in aggiunta — e quindi in modifica — a quelli elencati nell'articolo 1 del regolamento del personale

PIOLA, *relatore*. Bisogna tener presente che il regolamento risale al 1896!

RUGGERI. Ritengo sì che sia giusto aumentarli, però ritengo che non sia razionale aumentarli per legge. Evidentemente in avvenire si possono modificare certi centri e quindi presentare esigenze di istituire anche altri laboratori; in questo caso, fra alcuni mesi o alcuni anni, se non subito, quando si dovesse presentare la necessità di altri laboratori, si dovrà farlo ancora una volta con legge. Mi sembrerebbe quindi più giusto ed utile demandare e riservare al regolamento — e pertanto all'Esecutivo — la facoltà dell'istituzione di eventuali nuovi laboratori. E ciò anche per la agilità del provvedimento. Si è detto inoltre che si verifica spesso l'esigenza di trasferire personale da un laboratorio all'altro: evidentemente una volta cristallizzata la situazione non si potrebbe sperare in uno sviluppo del numero dei laboratori, che noi vorremmo sorgessero almeno in tutti i porti importanti, dove esistono le dogane, depositi di merci in importazione ed esportazione e dove, quindi, sono necessari esami chimici e rilievi tecnici da affidare ai laboratori di cui si parla. Non propongo l'istituzione di un laboratorio in tutti i porti, ma penso che se si potesse rapidamente modificare il disegno di legge e anche la Camera dei deputati accettasse la nostra modifica, l'emendamento odierno ci eviterebbe a più o meno breve scadenza di dover ancora legiferare per la istituzione di altri laboratori.

RODA. Dopo la lucidissima relazione del senatore Piola, siamo veramente in

grado di fare osservazioni o di esprimere la nostra approvazione. Quando invece, come spesso accade, le relazioni vengono improvvisate ci troviamo in difficoltà, se non nell'impossibilità di affrontare la discussione o di intervenire con una certa cognizione di causa.

Desidererei tuttavia far presente alla Commissione due considerazioni. La prima è che sono d'accordo sulla necessità di aumentare gli organici del personale, se non altro per offrire ad elementi competenti il modo di migliorare la carriera, ma vorrei far rilevare ai colleghi che da un punto di vista aritmetico di percentuale, noi abbiamo sempre sentito dire che, se c'era una carenza dell'amministrazione, questa non era tanto dovuta ai quadri direttivi quanto a quelli esecutivi, cioè al personale d'ordine. È il personale d'ordine infatti quello che compie le ricerche, le analisi ed i lavori vari che poi vengono controllati e firmati dai laureati capi servizio ecc. Se noi esaminiamo le tabelle allegate al disegno di legge, constatiamo un notevole aumento del personale direttivo, che, ad esempio negli UTIF passa da 118 unità a 164 con un aumento del 45 per cento; un incremento anche maggiore riscontriamo nella carriera del personale di concetto: da 412 unità si passa a 622 nell'organico previsto dalla nuova legge, con un incremento del 30 per cento. Invece nella carriera del personale esecutivo, o d'ordine, l personale che verosimilmente compie il maggiore lavoro, l'aumento è previsto da 720 a 860, cioè in proporzione del 20 per cento solamente.

Concludendo, nel personale direttivo, lo aumento previsto dal nuovo organico è del 30 per cento, mentre nel personale esecutivo è meno del 20 per cento. Io non sono molto competente ad esprimere un giudizio che investa il funzionamento di una amministrazione di questo tipo, particolarmente tecnicizzata, ma ritengo di dover richiamare l'attenzione della Commissione proprio su questa strana maniera in cui sono stati predisposti gli aumenti del personale. Credo, infatti, che l'Amministrazione delle dogane non debba fare eccezione a quelli che sono i criteri normalmente seguiti dalle altre Amministrazioni in questo campo.

Vorrei, ora, passare ad una seconda obiezione. Abbiamo sentito, dalla lucidissima relazione del senatore Piola, che vi è stato anche un ritocco dei diritti di licenza; abbiamo appreso quante sono le fabbriche di birra, quante quelle di zucchero, di surrogati del caffè ed altre, vale a dire i soggetti che subiranno questo aumento.

A me sembra, a questo proposito, che il coefficiente di maggiorazione dei diritti di licenza, diritti che non hanno più subito variazioni dal 1949, sarebbe esiguo, qualora fosse aumentato solo di cinque volte.

Originariamente, anzi, il disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati predisponeva che i diritti di licenza venissero solo quadruplicati; l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno modificarli, portando l'aumento a cinque volte.

Dobbiamo tenere presente che questi diritti di licenza sono considerati una tassa vera e propria; rappresentano, cioè, il corrispettivo che si deve pagare per una controprestazione che il Governo fa.

Non che io sia un patito del fiscalismo, per carità! Vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi su questo fatto: il diritto di licenza è sempre un tributo, anzi, per dire meglio, un contributo che il cittadino paga per un servizio che lo Stato fa.

M O T T . Ci sono alcuni che, veramente, di questo servizio ne farebbero anche a meno!

R O D A . Il fatto è che vi sono dei servizi imposti!

Allora, ciò premesso, direi che questi diritti di licenza dovrebbero essere un po' commisurati all'andamento dei prezzi allo ingrosso e dei prezzi al minuto; infatti, se si conviene che il diritto di licenza è un contributo che si paga per un servizio reso, è evidente che il costo del servizio aumenta in corrispondenza dell'aumentare del costo della vita, ed il reddito lordo o netto del produttore aumenta, anche, in proporzione all'aumento dei prezzi.

Sarebbe interessante, in proposito, consultare l'annuario statistico, che porta una serie di dati precisi e che permetterebbe

di puntualizzare quello che è il costo e l'andamento dei prezzi verificatosi nel susseguirsi di questi ultimi anni.

Comunque, la domanda che vorrei fare è questa: l'aumento del costo della vita, dal 1949 ad oggi, corrisponde, effettivamente, al parametro cinque?

Sappiamo, dalla relazione del senatore Piola, che le fabbriche di birra che pagheranno i diritti di licenza nella nuova misura sono 30; fino ad oggi pagano lire 7.500 ciascuna, per complessive lire 225.000 (naturalmente si tratta di cifre approssimative). Ora, con l'aumento di cinque volte che è stato proposto, verrebbero a pagare lire 1.125.000; ebbene, a me sembra che questo contributo sia ancora basso, perchè ritengo che il costo del servizio reso dallo Stato a queste fabbriche di birra, per il prelievo di campioni o altro, sia per il nostro Erario superiore alla cifra suindicata.

A mio avviso, quindi, sarebbe opportuno un ritocco per quanto riguarda questi diritti di licenza (per le fabbriche di birra, come per quelle di zucchero, spiriti, eccetera) ritocco che porti ad un aumento dei diritti in questione, in misura superiore al parametro indicato dal disegno di legge.

F O R T U N A T I . Da parte mia, vorrei rilevare che una cosa è aumentare il personale di ruolo, altra cosa è variare la dislocazione degli uffici dove il personale lavora; si tratta di problemi completamente diversi. Può verificarsi benissimo che, pur con lo stesso contingente di personale, questo personale possa essere dislocato in luoghi diversi da quelli dove è attualmente impiegato; ciò dipenderà, evidentemente, dalle previsioni sulla cui base i nuovi organici sono disposti.

Se i ruoli organici sono predisposti con una certa elasticità, nulla vieta, naturalmente, che accanto agli uffici esistenti ne possano sorgere degli altri. Se, invece, la istituzione di nuovi uffici implica necessariamente un ampliamento degli organici, è chiaro che, allo stato attuale della nostra legislazione, questo non potrà avvenire che con disposizione legislativa, mentre potrebbe non avvenire con disposizione legislativa la istituzione di un ufficio in una località dove tale ufficio non esiste, qualora vi fosse questa elasticità nella predisposizione degli organici.

Distinguerei, pertanto, i due problemi, quello dell'ampliamento degli organici e quello della dislocazione degli uffici; e rilevo che, da questo punto di vista, forse, la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge avrebbe potuto essere tale da chiarire il concetto che ho esposto.

Ritengo che l'articolo 2 sia stato redatto nella dizione che figura nel contesto del provvedimento in esame in quanto l'istituzione di queste nuove sedi avrebbe implicato degli ampliamenti di organico ed allora, implicando ampliamenti di organico, nel momento in cui si è cambiato l'organico, si è preferito disporre, legislativamente, anche l'ubicazione delle nuove sedi.

Ciò premesso, vorrei chiedere al Sottosegretario di Stato, o al relatore, di chiarire quella che è la portata dell'articolo 6.

Se non sono male informato, c'è, oggi, un discreto numero di persone entrate in questo servizio provenendo da altre Amministrazioni, persone che hanno assunto queste mansioni, *grosso modo*, tra il 1933 ed il 1938, in base al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, di cui allo stesso articolo 6. Ebbene, questi individui hanno, oggi, un coefficiente di retribuzione superiore a quello iniziale previsto, per l'ampliamento di organico, per il vice procuratore. Di conseguenza, con una norma del genere di quella prevista all'articolo 6, queste persone non avrebbero alcun vantaggio economico, nè altro vantaggio derivante dal trattamento di quiescenza, a partecipare al concorso, per la tabella B, allegato n. 2.

D'altra parte, anche nei confronti di coloro che sono entrati in servizio in un periodo successivo al 1938, la quota del 30 per cento dei posti, di cui all'articolo 6, a che cosa serve? È stata determinata in funzione dell'esistenza di questo personale?

Non vorrei, insomma, che, a un certo momento, la disposizione contenuta nell'articolo 6 si risolvesse e si traducesse, in realtà, soltanto in un vantaggio per i più giovani.

A me sembra che, con la formulazione dell'articolo 6, così come è stata congegnata,

verranno ad essere, indubbiamente, avvantaggiati i più giovani, con l'esclusione degli altri; esisterebbe, cioè, una riserva di posti che comporterebbe, da un punto di vista teorico, un vantaggio per tutti, ma, da un punto di vista pratico, un vantaggio preferenziale soltanto per i giovani.

I colleghi ritengono che questo sia giusto? Trattandosi di persone che sono quasi al limite della loro carriera, è evidente che una norma che tenesse conto di queste persone non disturberebbe i giovani, perchè quelle entrerebbero e rimarrebbero in servizio, in pratica, soltanto per un periodo di tempo piuttosto breve e poi lascerebbero l'Amministrazione per limiti di età.

Ritengo, pertanto, che l'articolo 6 debba essere visto ed esaminato ponendo attenzione ad impedire che si creino situazioni di sperequazione a svantaggio del personale più anziano, in servizio anche da trenta o trentacinque anni.

P R E S I D E N T E . Pregherei il relatore di voler chiarire alcune perplessità che mi sono sorte in merito alle varie distinzioni che figurano negli allegati al disegno di legge, per quanto concerne le qualifiche di questo personale.

All'allegato n. 1, tabella A, relativa alla carriera del personale direttivo, abbiamo prima un direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, poi ispettori generali chimici, chimici capi, chimici superiori, primi chimici, chimici.

Sempre all'allegato n. 1, tabella B per la carriera del personale esecutivo (personale tecnico) figurano: preparatori chimici superiori, preparatori chimici capi, primi preparatori chimici, preparatori chimici, preparatori chimici aggiunti; la stessa cosa avviene per il personale di archivio e così via.

Ora, anche per esperienza personale, devo dire che, purtroppo, quando vi sono tante distinzioni di qualifica si verificano molto facilmente dei contrasti nell'ambito dello stesso personale.

Lo stesso rilievo che ho fatto per l'allegato n. 1 devo rivolgere, poi, in merito all'allegato n. 2 dove, ad esempio, per la qualifica dei procuratori si fanno sei distinzioni; mi sembrano eccessive tante distinzioni nello stesso grado, due sarebbero state più che sufficienti.

P I O L A , *relatore*. Non si tratta dello stesso grado.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Praticamente, le varie qualifiche corrispondono ad uno sviluppo di carriera.

P I O L A , *relatore*. Se il Presidente mi permette, dico subito che vi è il testo unico che regola la materia; la formulazione delle tabelle potrà essere più o meno armonica, ma ci troviamo di fronte alle disposizioni del testo unico e non c'è niente da fare, dobbiamo seguirle.

P R E S I D E N T E . Ritengo, poi, che questo disegno di legge giustifichi anche una preoccupazione di copertura, ed in questo senso mi metto un poco sulla strada seguita dal senatore Roda nell'esprimere le sue osservazioni.

Se non vado errato, il punto della situazione, ridotto ai minimi termini, è che la maggiore spesa apportata dalle modifiche introdotte con il disegno di legge in discussione è di circa un miliardo e ad essa si fa fronte moltiplicando per cinque l'attuale introito di 200 milioni. Intanto, la spesa totale a quanto ammonta?

P I O L A , *relatore*. La spesa totale è di oltre due miliardi di lire. Abbiamo, attualmente, per i laboratori chimici, una spesa di lire 245.671.000, cui vanno aggiunti 141 milioni di maggior spesa; per le imposte di fabbricazione abbiamo circa 1.294 milioni di spesa attuale, cui vanno aggiunti 428 milioni di maggiore spesa. A tutto ciò inoltre va aggiunto un maggiore onere di lire 350 milioni per l'istituzione di nuovi laboratori.

R O D A . Praticamente, da un miliardo e mezzo si passa a due e mezzo.

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che moltiplicando per cinque il gettito attuale si

ottiene una cifra nella quale, a mio avviso, dovrebbe essere compresa la spesa attuale . . .

P I O L A , *relatore*. No, si ottiene la copertura per la maggiore spesa derivante dalle modifiche che vengono proposte con il provvedimento in esame.

R U G G E R I . La copertura per l'attuale spesa è già stanziata in bilancio?

P I O L A , *relatore*. Certamente! I 245 milioni che oggi si spendono per i laboratori chimici ed i 1.294 milioni che si spendono per le imposte di fabbricazione hanno già la copertura e non dobbiamo avere simile preoccupazione. Alla maggior spesa, invece, si farà fronte moltiplicando per cinque volte i 200 milioni di gettito attuale.

R O D A . È stato detto che il gettito attuale è di 200 milioni e la spesa di questo esercizio è già di un miliardo e mezzo; ecco il motivo per cui, a mio avviso, anche aumentando di un miliardo il gettito, non si riesce a coprire la spesa complessiva che sale da un miliardo e mezzo a due e mezzo.

P I O L A , *relatore*. Mi sembra, a questo punto, che vi sia un equivoco di cifre. La spesa attuale per i laboratori chimici e per le imposte di fabbricazione è, rispettivamente di 245 milioni e di 1.294 milioni, cioè circa, in cifra tonda, per un totale di 1.600 milioni.

La copertura per la suddetta cifra è già prevista e stanziata nel bilancio, non vi sono preoccupazioni. Vi è, poi, una maggiore spesa, che è rappresentata da 141 milioni per i laboratori chimici e da 428 milioni per le imposte di fabbricazione, maggiore spesa cui vanno anche aggiunti 350 milioni per l'istituzione di nuovi laboratori. Ne risulta una cifra complessiva di 919 milioni che, aggiunta ai 1.600 milioni attuali, dà una spesa totale di due miliardi e mezzo; aumentando il gettito di cinque volte si recupera un miliardo, vale a dire anche più di quella che è la maggiore spesa prevista dal provvedimento in esame. Mi sembra che le cifre siano chiare e che i conti tornino perfettamente.

P A R R I . A mio avviso, sarebbe sufficiente anche un aumento del gettito di sole quattro volte, anzichè cinque, se la spesa per la istituzione di nuovi laboratori si dividesse in due esercizi. Il Governo, infatti, originariamente aveva proposto di aumentare il gettito nella misura di quattro volte; la Camera dei deputati, poi, per maggior larghezza, ha emendato l'articolo 7 portando l'aumento a cinque volte, agendo, a mio avviso, secondo un criterio in nessuna maniera logico.

F O R T U N A T I . Intanto, bisognerebbe bene precisare che cosa significa aumentare i diritti di licenza « nella misura di cinque volte ». Se si parte dalla base di 200 milioni e si apporta un aumento di cinque volte, si arriva ad un totale di 1 miliardo 200 milioni, non di 1 miliardo soltanto!

B E R T O L I . Se vogliamo dare una interpretazione letterale, poichè all'articolo 7 si parla di « aumento », bisognerebbe intendere che al diritto di licenza attuale va aggiunto, per cinque volte, il diritto di licenza; in tal caso, su un totale di 1.200 milioni, l'aumento effettivo sarebbe di 1 miliardo. Secondo l'interpretazione del Governo, invece, si dovrebbe intendere nel senso che lo stesso diritto di licenza attuale va moltiplicato per cinque; in questo secondo caso l'aumento del gettito non è più di un miliardo, ma di 800 milioni.

P A R R I . In realtà, la dizione dell'articolo 7 non è molto felice; ritengo, comunque, che esso debba essere interpretato nel senso che l'aumento è commisurato alla moltiplicazione del diritto di licenza per cinque.

Vorrei, però, osservare che non si comprende bene la ragione di questo aumento nella misura di cinque volte, quando sarebbe stato sufficiente stabilire un aumento di quattro volte. Se la norma in questione dovesse avere come scopo quello di portare un incremento alle entrate dello Stato, allora dovrebbe essere di parecchio superiore, ma dovendo solo coprire le spese di questo servizio potrebbe essere certamente minore.

E nello Stato che noi ci auguriamo, vorremmo sopprimere tutta questa selva barbarica, sopprimere sia i diritti di licenza, sia le imposte di fabbricazione, tutti i tributi in

generale, lasciando solo quelli indispensabili a curare la salute pubblica!

Fatta questa considerazione, vorrei chiedere per quale motivo il disegno di legge che stiamo ora esaminando non venga connesso, o inserito, nell'altro provvedimento, già deferito alla nostra Commissione, concernente la revisione generale di tutto il personale di questa Amministrazione. Il disegno di legge in discussione viene a costituire, per così dire, uno stralcio, una anticipazione dell'altro, cui era molto meglio fosse collegato.

Ammetto, comunque, che vi possono essere state delle ragioni per cui si è ritenuto opportuno seguire questa strada piuttosto che l'altra, e chiederei al relatore di volermi un poco chiarire questi motivi.

Per il resto, non avrei eccezioni da fare; devo anzi dire che bisogna applaudire quando lo Stato organizza e tecnicizza meglio la sua Amministrazione.

Infatti, ammesso questo sistema generale fiscale, evidentemente non c'è che da desiderarne il perfezionamento!

OLIVA. Vorrei chiedere al relatore se egli sia veramente convinto che gli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati abbiano una base di ragionevolezza e di necessità. Non possiamo essere semplicemente soddisfatti per il fatto che si sia trovata una larga copertura a questa maggior spesa derivante dall'ampliamento degli organici; dobbiamo anche vedere se tale ampliamento corrisponde, effettivamente, alla necessità di stabilirlo in misura superiore a quella proposta dal Governo.

Ritengo che il Governo abbia ben fatto i suoi calcoli — ed è forse l'organo più qualificato a farli — dal punto di vista della organizzazione dei laboratori, e non vorrei che l'emendamento introdotto dalla Camera derivasse da una causa di natura, per così dire, puramente sindacale, onde creare una maggiore possibilità di assorbimento di mano d'opera.

A mio avviso, non potrebbe essere, questa, una giustificazione sufficiente; in base ad esperienza personale, esperienza fatta nell'organizzazione di laboratori analoghi (quelli provinciali di igiene e profilassi), posso dire che l'ampliamento degli organici non è sempre a favore di una maggiore efficienza per quanto concerne l'attività dei laboratori stessi.

Indubbiamente, l'insufficienza del personale tecnico, laureato, costituisce un fenomeno grave; ma non è il numero, ripeto, quello che conta. Qualche volta, l'aumento del numero si risolve in un generale scarico di funzioni e, soprattutto, di fatica, sopra i caporali, per così dire, sopra i soldati, sopra gli ultimi.

Non vorrei, perciò, che anche nel caso in questione la cosa si risolvesse, in definitiva, col gettare del gran lavoro sulle spalle dei preparatori.

Chiederei, pertanto al relatore, di volermi dire se le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento sono state proposte tenendo presenti le particolari esigenze di personale dei singoli laboratori.

Nell'allegato n. 1, tabella A, con gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati figura un direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, che sarà, praticamente, il direttore del laboratorio centrale; poi vi sono 7 ispettori generali chimici e, fin qui, non ci sarebbe nulla da osservare.

Troviamo, poi, 30 chimici capi e 31 chimici superiori, quindi in numero pressocchè identico, il che farebbe pensare che in ogni laboratorio vi sia un chimico capo ed un chimico superiore, ed anche questo si può comprendere. Dopo, però, si passa a 96 tra primi chimici e chimici, e questo non lo capisco.

Nella pratica si avrebbero, per ogni laboratorio, un capo, un vice capo e tre laureati; dovrebbero avere tanto di quel lavoro per essere tutti occupati!

In sostanza il lavoro non lo fanno i capi, ma i chimici oppure i preparatori. A proposito dei preparatori devo osservare che, a mio avviso, sono invece previsti in numero troppo limitato; è noto, infatti, che tutta la grande massa del lavoro, le preparazioni, le reazioni e così via, viene fatta dai preparatori. I chimici stanno ad osservare, ed è anche giusto, i risultati di queste preparazioni, rilasciano i certificati, i documenti necessari o altro; allora, mi sembra che per ogni laboratorio sarebbe stato preferibile stabilire un numero maggiore di preparatori, anzichè prevedere i

chimici in misura così notevole, in aggiunta agli altri due, capo e vice capo, già considerati.

Per quanto concerne, poi, la tabella B, voce: « personale di archivio », devo dire che a me pare una esagerazione che si arrivi di colpo, per gli archivisti capi (si tratta di una categoria finora non contemplata) al numero di quattro.

P I O L A , *relatore*. Ho già rilevato che il servizio di archivio è necessario; fino ad oggi era espletato da personale preso dalle dogane, da altri settori, comandato e distaccato per fare questo servizio.

Ora, mi sembra ingiusto continuare in questo espediente; il Governo, pertanto, ha ritenuto opportuno creare questi archivisti, con un apposito organico, i quali siano addetti alle imposte di fabbricazione ed ai laboratori chimici.

R U G G E R I . Però, non tutti i laboratori chimici hanno gli archivi.

O L I V A . Comunque, ho voluto far presente alcune mie perplessità, proprio perchè un po' dominato dalla mia esperienza personale; in questi uffici, molte volte, l'aumento del personale va a detrimento di quella che è l'applicazione e, oserei dire, anche la responsabilità nello svolgimento del lavoro, in quanto tutti scaricano sugli altri.

Sarò ben lieto, tuttavia, se il relatore mi tranquillizzerà in proposito e dissolverà i miei dubbi e le mie perplessità.

S P A G N O L L I . Il senatore Piola è certamente a conoscenza della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri, n. 2665, dal titolo « Nuovo ordinamento degli uffici delle imposte di fabbricazione »; vorrei sapere se alla Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge ora al nostro esame, è stata tenuta presente anche quella proposta di iniziativa parlamentare, la quale, in un certo senso, ritengo che potrebbe rispondere ad alcune osservazioni espresse dal senatore Parri.

P I O L A , *relatore*. È stata tenuta presente.

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa ai colleghi, ma vorrei tornare un poco sulla questione che ho precedentemente sollevata; ho il timore, infatti, o di non aver saputo esprimermi con sufficiente chiarezza, o di non avere compreso la questione: vorrei che fosse ben chiarito il problema della copertura, perchè mi restano dei dubbi.

Nella relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati si legge: « Al fine di far fronte alla maggiore spesa derivante dal proposto ampliamento degli organici del personale (prevista in lire 302 milioni 010.600) ed all'onere per la istituzione dei nuovi Uffici (aggirantesi su 300 milioni di lire) » — sappiamo, invece, che in base alle modificazioni della Camera dei deputati il maggior onere non è di lire 600.000.000, ma di circa 1 miliardo — « si propone, in ottemperanza all'obbligo previsto dalla norma contenuta nell'articolo 81 della Costituzione, di apportare un lieve ritocco ai diritti di licenza per la fabbricazione di alcuni prodotti (spiriti, birra, surrogati di caffè, zucchero, glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine) rimasti invariati sin dal 1949. L'aumento non costituisce un onere rilevante ove si pensi, ad esempio, che per un grande zuccherificio il diritto di licenza annuale è attualmente stabilito in lire 15.000.

L'attuale gettito dei diritti di licenza accertato nell'esercizio 1958-59 per i prodotti sopraindicati ammonta a lire 200.191.423 così ripartiti . . . ».

Viene, poi, indicato come sono ripartiti questi diritti di licenza e si prosegue dicendo che quadruplicando tali diritti si perviene ad un maggior gettito di circa 600 milioni di lire, sufficiente per integrare la maggiore spesa derivante dalla revisione degli organici e dalla istituzione di alcuni nuovi laboratori ed uffici.

È evidente, allora, che i calcoli sono stati fatti quadruplicando il gettito di 200 milioni, il che porta ad una cifra di 800 milioni, alla quale, però, sono stati sottratti i 200 milioni derivanti dall'attuale gettito, onde poter avere l'effettivo aumento del gettito stesso.

Dopo la modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento, così come fi-

gura dal contesto del disegno di legge, noi dovremmo quintuplicare il gettito attuale, arrivando alla cifra di 1 miliardo, e poi sottrarre da tale cifra i 200 milioni; l'aumento effettivo del gettito sarebbe, pertanto, di 800 milioni, non di 1 miliardo, e non coprirebbe la maggiore spesa di circa 1 miliardo.

BERTOLI. È però da osservare, in proposito, che la spesa dei 350 milioni per l'attrezzatura dei locali viene fatta una sola volta, il primo anno, poi non graverà più sull'Amministrazione.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci saranno sempre, comunque, le spese per la manutenzione, anche se in misura ridotta.

PRESIDENTE. A mio avviso, ripeto, il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di licenza non è sufficiente a coprire la spesa prevista dal disegno di legge, e ritengo che il solo aumento degli organici porti ad un onere di 1 miliardo.

PIOLA, *relatore*. Non è un miliardo; ho già specificato quale è l'onere dovuto all'ampliamento degli organici ed ho detto che aggiungendo a questo le spese necessarie per l'istituzione e le attrezzature dei nuovi laboratori ed uffici, spese che si calcolano in una cifra di circa 350 milioni, si avrà un complessivo onere di 919 milioni.

I 350 milioni di cui sopra sarebbero previsti, come spesa, soltanto per il primo anno; ma è evidente — il Sottosegretario Pecoraro lo ha rilevato ed io condivido il suo pensiero — che in seguito tale cifra potrà essere ridotta, ma non scomparire, a causa della manutenzione delle attrezzature stesse.

Mi sembra, comunque, che noi, come Commissione finanze e tesoro, non ci si debba preoccupare del fatto che si reperisca un gettito che è superiore alla effettiva copertura di queste spese.

Se il Presidente me lo consente, vorrei, ora, rispondere alle osservazioni che sono state fatte da alcuni colleghi.

Devo dire, anzitutto, che i senatori Parri e Roda hanno espresso due osservazioni contrastanti. Il collega Parri ha rilevato che, siccome nel settore economico è bene che vi sia il minor fiscalismo possibile e siccome basterebbe, a coprire la maggiore spesa, secondo il calcolo da lui fatto, stabilire il moltiplicatore quattro, non comprende perchè si sia stabilito un aumento nella misura di cinque volte.

Il collega Roda ha fatto una osservazione diametralmente opposta, nel senso che ritiene non adeguato ed alquanto esiguo l'aumento di cinque volte dei diritti di licenza del 1949, aumento che egli non considera in alcun modo proporzionato al mutamento di valore della moneta ed all'importanza dei settori colpiti.

Il fatto stesso che siano state avanzate delle obiezioni così contrastanti significa, di per sé, come si suol dire, che *in medio stat virtus*, e la via mediana è, per l'appunto, quella seguita dal Governo.

Si sarebbe potuto fare, in effetti, un adeguamento della copertura nei confronti della maggiore spesa, calcolando fino al millesimo, ma non sarebbe stato certamente da lodare il Governo se così avesse fatto, in quanto il Governo deve tenere presente e mantenere, evidentemente, una certa elasticità ed un certo margine di fronte ad eventi imprevedibili.

Riterrei, quindi, che il senatore Parri ed il senatore Roda, così contrastanti nelle loro opinioni, potrebbero trovare un punto di convergenza in questa considerazione.

PARRI. Ammetterei anche un aumento nella misura di dieci volte, se fosse necessario, per pagare degli arretrati, ad esempio, o altro; ma non mi sembra giusto, nel caso in esame, colpire in questa maniera!

PIOLA, *relatore*. Ho parlato della elasticità e del margine che dobbiamo lasciare al Governo e che il Governo deve avere — mi riferisco alla osservazione fatta dal senatore Roda, che vorrebbe un aumento del gettito in misura superiore — anche in previsione di futuri pescamenti in fondo al barile, che ogni tanto si rendono necessari; di ciò ha fornito un esempio l'attuale Consiglio dei Ministri, il quale sta rivedendo i

tributi sulle carte da gioco, o qualcosa del genere, per reperire alcune somme destinate alla copertura di alcune spese necessarie in determinati settori.

Al collega Ruggeri che ha fatto l'osservazione (anche questa contrastata, in un certo senso, dal senatore Fortunati) relativa alla non necessità che i laboratori chimici di nuova istituzione o gli uffici delle imposte di fabbricazione di nuova istituzione siano determinati per legge, ma che sia sufficiente dare facoltà, in merito, al potere esecutivo, ho risposto, scherzando, che è la prima volta che sento l'opposizione dare fiducia al potere esecutivo.

Aggiungo, però, che questa volta il Governo ha ritenuto atto di ossequio doveroso, anzi necessario, verso il Parlamento, interpellarlo sulla istituzione di questi nuovi laboratori ed uffici, in quanto l'istituzione di ciascuno di essi comporta una spesa che, allo stato attuale delle cose, è di 350 milioni. Il Governo, potere esecutivo, non avrebbe potuto, evidentemente, adottare tale decisione con proprio decreto e, pertanto, si è resa necessaria la norma inserita nel disegno di legge in esame.

Il senatore Roda, poi, ha ricordato una osservazione che io ho fatto in un colloquio privato avvenuto tra di noi, osservazione, però, che si riferiva all'Intendenza di finanza e non è forse stata ben compresa dal collega.

Ho detto allora, e ripeto oggi, che in taluni settori dell'Amministrazione finanziaria sono più necessari gli aumenti del personale di concetto — non d'ordine, intendiamoci bene, sono cose diverse — che non quelli della carriera direttiva.

Confermo ora questo mio pensiero, che è perfettamente aderente al criterio seguito nell'aumento previsto nelle tabelle allegate a questo provvedimento, in cui il senatore Roda ha, probabilmente, confuso il personale esecutivo con il personale di concetto, personale esecutivo che non richiede aumento pari a quello disposto per il personale di concetto.

R O D A . Ma è il personale d'ordine che ha bisogno di essere incrementato!

P I O L A , *relatore*. Credo di non poter essere d'accordo, allora, con il pensiero del senatore Roda.

Al senatore Oliva rispondo che nei laboratori chimici e negli uffici delle imposte di fabbricazione, ma specialmente nei laboratori chimici, cui egli si è particolarmente riferito, vengono espletati compiti di estrema delicatezza per le loro conseguenze.

Il fatto che certe mansioni di competenza dei gradi più elevati siano compiute da personale che non ha la cultura e la preparazione tecnica necessaria, può darsi che sia un inconveniente che il senatore Oliva ha rilevato in un laboratorio da lui esaminato; è certo, comunque, che in questa materia dobbiamo dare alle lauree ed alla profondità degli studi il necessario valore e non dobbiamo abbassare i compiti che vengono espletati nei laboratori chimici, pensando che possa risolvere tutto l'usciere prendendo una provetta e mettendovi dentro l'acido.

Pertanto, l'osservazione del senatore Oliva può essere esatta, nella pratica da lui vissuta in un determinato laboratorio, e non nego che l'inconveniente possa essersi verificato anche in altri, ma deve essere combattuto, per l'appunto, con la valorizzazione dei compiti squisitamente tecnici che i laureati assumono, avallando con la loro presenza, la loro cultura, l'operazione materiale che può fare l'usciere prendendo l'acido da una vetrina e ponendolo nella provetta.

Dobbiamo considerare che questi funzionari certificano l'esistenza di determinati prodotti, la natura dei prodotti medesimi e così via, e ne fanno fede, diremmo noi avvocati, fino alla querela di falso, di fronte all'operatore economico ed all'autorità giudiziaria. Si tratta, quindi, di una responsabilità enorme.

Allora, ripeto, che nella pratica avvenga l'inconveniente lamentato dal senatore Oliva può essere vero, ma noi, legislatori, dobbiamo tentare di evitarlo, anche in considerazione del fatto che ogni giorno si creano prodotti nuovi, che portano a nuove sofisticazioni, nuovi congegni che l'evasore tenta di inventare, per così dire, in ogni ora della giornata, per cui è necessaria la presenza di chi, per la sua laurea, la sua esperienza e la sua cultura

è in grado di indirizzare l'operazione materiale degli accertamenti o cose del genere.

Il senatore Fortunati si è riferito all'articolo 2, facendo una distinzione e rilevando che, mentre è necessaria una disposizione legislativa per quanto concerne l'ampliamento degli organici, non è, forse, altrettanto necessaria una norma di legge nei confronti della istituzione di nuovi Uffici e laboratori.

Vale, per questa seconda parte, la risposta che ho già dato al senatore Ruggeri e, per quanto concerne il complesso dell'articolo 2, vorrei rilevare che, evidentemente, il legislatore ha connesso le due cose, considerando l'ampliamento degli organici anche in funzione dell'istituzione di nuovi uffici e laboratori; dal punto di vista della forma legislativa, quindi, mi sembra non sarebbe stato conveniente scindere una cosa dall'altra.

Per quanto concerne l'osservazione fatta dal senatore Spagnolli, esiste, in effetti, una proposta di legge, di iniziativa dei deputati Cervone ed altri, tendente a ridimensionare sia il settore delle imposte di fabbricazione, sia il settore dei laboratori chimici, ma in essa si introducono delle norme concernenti la carriera, che il Governo non ha ritenuto opportuno contemplare con il provvedimento in esame. Con tale provvedimento, infatti, si tiene conto soltanto di talune necessità, cui si cerca di soddisfare con l'aumento degli organici, ma senza disposizioni in rapporto alla carriera, riservandosi il Governo di affrontare i vari problemi relativi in altro disegno di legge.

Quanto al rilievo del senatore Parri, che domanda per quale ragione il provvedimento in esame non sia stato fuso o connesso con l'altro concernente le dogane, di cui credo sia relatore il collega Spagnolli, devo dire che la ragione è dovuta probabilmente, ad esigenze di tempo.

Il disegno di legge che stiamo ora esaminando, concernente i laboratori chimici delle dogane e gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per quanto mi risulta, è in fucina da parecchi e parecchi anni; infatti, il disagio dei due settori, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici, è così evidente, già da diversi anni, che gli uffici competenti avevano predisposto un disegno di legge analogo, più o meno, a quello ora in discussione.

Purtroppo succede spesso che per molte cose, talora più necessarie di altre — questo dipende anche dai diversi punti di vista — si incontrano difficoltà da parte del Tesoro o di altra origine; così anche le disposizioni che erano state preparate su questa materia non hanno potuto avere, a suo tempo, la loro approvazione, altrimenti avrebbero dovuto essere varate già da due anni.

Appena possibile, superate determinate difficoltà e determinati ostacoli, il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati, ed è oggi sottoposto all'esame della nostra Commissione; il provvedimento sulle dogane, invece, di cui sarà relatore il senatore Spagnolli, non viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ma comincia il suo *iter* con la discussione presso il Senato, essendo stato presentato soltanto pochi giorni or sono alla Presidenza del Senato.

Ecco la ragione, potrei dire, di sfasatura, ragione che mi pare abbastanza giustificabile e tale da rispondere all'osservazione del collega Parri, e che, comunque, non ci deve indurre certamente a rallentare il corso del provvedimento ora in esame per attendere la discussione dell'altro, in merito al quale riferirà il senatore Spagnolli.

Ancora una osservazione è stata espressa dal collega Fortunati, il quale ha richiamato l'attenzione della Commissione sul contesto dell'articolo 6, rilevando che si tratta di un articolo che va esaminato con un certo riguardo e con senso di responsabilità.

Egli ha ammesso che, in teoria, la dizione dell'articolo così come è stata formulata sia giusta, ma teme che, nella pratica, si possano verificare degli inconvenienti.

Ora, non posso convenire su una stortura eventuale, potenziale, pratica, laddove la norma è, indubbiamente, giustificata; non solo mi auguro, ma ho fiducia che questa norma venga applicata in maniera che l'Amministrazione osservi il principio teorico, senza storture.

Questa è la sola risposta che posso dare al senatore Fortunati, risposta che deriva un po' dalla fiducia che ho nell'Amministrazione, per averla conosciuta intimamente.

L'osservazione del collega Fortunati, poi, comporterebbe anche l'esame di quei problemi che, invece, saranno esaminati nella sede generale cui più volte è stato accennato.

Ritengo, a questo punto, di aver risposto alle osservazioni fatte da tutti i colleghi; comunque sono pronto a dare ulteriori chiarimenti.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero associarmi agli elogi che sono già stati rivolti al relatore, senatore Piola, per la compiutezza ed il modo esauriente con cui ha riferito circa la materia in questione e con cui poi, aggiungo, ha risposto alle osservazioni sollevate dai colleghi.

Se il signor Presidente me lo consente, vorrei, ora, aggiungere qualche parola in merito al problema di cui ci stiamo occupando.

Il senatore Oliva ha fatto due considerazioni, ad una delle quali mi pare abbia già risposto egregiamente il relatore, a quella, cioè, sollevata circa la questione del personale direttivo, dei chimici capi, chimici superiori, eccetera, e della loro distribuzione nei laboratori.

Per quanto concerne questo argomento non posso che riferirmi a quanto chiaramente esposto dal relatore. Mi sembra, comunque, che vi sia, in questo ambito, una certa carriera, che è non soltanto in rapporto alle aspirazioni dei singoli partecipanti, ma, principalmente, a quelle che sono le esigenze dell'Amministrazione.

In questi ambiti tecnici vi sono delle materie più elementari, che possono essere affrontate da chimici di recente nomina e piuttosto giovani, mentre vi sono dei problemi tecnicamente più complessi, che vanno affrontati da individui dotati di una maggiore preparazione, dovuta anche ad una maggiore esperienza.

Comunque, ripeto, il problema è stato trattato dal senatore Piola.

Vi è, poi, la seconda osservazione del senatore Oliva, alla quale il relatore non ha risposto, e ritengo che abbia agito in tale maniera per un senso di delicatezza nei confronti del rappresentante del Governo.

Il senatore Oliva ha chiesto spiegazioni circa il motivo per cui il Governo, che aveva predisposto un aumento di personale in una certa misura, ha poi ripiegato su quelle che sono state le osservazioni della Camera dei deputati, che hanno portato ad un maggiore aumento e, talora, in determinati settori, ad un considerevole maggiore aumento.

Vorrei, a questo punto, mutuare la mia persona, in questo caso di membro del Governo, con quella di membro del Parlamento, rivendicando al Parlamento il diritto che esso ha, in qualunque momento, di proporre qualsiasi emendamento ritenga opportuno apportare ad un provvedimento legislativo, prospettando esigenze che potrebbero essere, almeno parzialmente, sfuggite ad un primo esame. Se così non fosse, sarebbe superfluo sottoporre all'esame del Parlamento un provvedimento legislativo.

O L I V A . Desidererei conoscere le ragioni per cui la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno modificare il testo presentato dal Governo nel senso sopra esposto.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non so quale sia stato lo andamento della discussione all'altro ramo del Parlamento; ritengo, comunque, che prima di giungere alle modificazioni apportate al testo originariamente presentato dal Governo, siano state prospettate delle buone ragioni. Del resto, il collega Troisi, presente alla discussione, ha ritenuto convenienti, accettabili ed opportune tali modificazioni, che sono state fatte proprie dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Le tabelle organiche della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero delle finanze — Amministrazione delle dogane e delle imposte

indirette, Laboratori chimici e Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — di cui ai quadri *D*-10, *C*-28, *F* 2°-48-*b*, P. A 68-*b*, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite dalle tabelle organiche contenute negli allegati n. 1 e n. 2, della presente legge.

OLIVA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. Dichiaro di esssere soddisfatto dei chiarimenti dati dal relatore e, in un certo senso, di quelli dati dal rappresentante del Governo. Vorrei, tuttavia, rilevare che non ho chiesto le ragioni per cui il Governo ha agito in una determinata maniera ed il Parlamento in un'altra, ma per quali ragioni concrete si è passati da una proposta all'altra, ovviamente con il consenso del Governo.

Tengo a precisare che il mio non vuole essere un rimprovero al Governo nè una rinuncia ai diritti del Parlamento, ma ritengo che, dovendo esaminare, come secondo ramo del Parlamento, questo provvedimento, sarebbe opportuno che fossimo anche noi in grado di giudicare e di esprimerci su questa ragione di aumento.

Dichiaro, comunque, che voterò a favore di questo articolo 1, nella fiducia che la Camera dei deputati abbia avuto le sue buone ragioni per proporre le modifiche apportate al testo governativo, anche se non riesco ad entrare del tutto nello spirito di tali emendamenti.

FORTUNATI. Ho esaminato attentamente le modificazioni apportate alle tabelle da parte dell'altro ramo del Parlamento e ritengo che l'orientamento generale che è stato seguito sia accettabile, nel senso che sono stati accresciuti in maggior misura i gradi iniziali, in modo, cioè, da poter consentire un vasto inizio di nuova selezione.

Ad esempio, il disegno di legge governativo prevedeva 82 tra primi chimici e chimici, con coefficiente, rispettivamente, di 325 e 271; la Camera dei deputati li ha portati a 96.

Il disegno di legge governativo prevedeva 18 preparatori chimici aggiunti, che sono poi stati portati a 20; così, erano inizialmente previsti 14 tra applicati ed applicati aggiunti, che sono poi stati portati a 33.

Per le imposte di fabbricazione il disegno di legge governativo prevedeva 70 elementi tra ingegneri e primi ingegneri, la Camera dei deputati li ha portati a 78; erano, poi, previsti 216 tra procuratori aggiunti e viceprocuratori, che sono stati portati a 270.

Per quanto concerne, invece, la carriera del personale esecutivo, le variazioni rispecchiano più l'interno della distribuzione che non il grado iniziale.

Ritengo che, nel complesso, quello seguito sia un criterio tecnicamente esatto ed efficiente. Dal momento che il nostro Presidente mi ha concesso la parola, vorrei anche aggiungere che, da questo punto di vista, il contesto dell'articolo 2 avrebbe potuto essere diverso. Infatti, avendo ampliato i ruoli, in corrispondenza alle previsioni del Governo, potrebbero esservi, a mio avviso, ora ed in futuro, prospettive di nuove sedi ed Uffici, indipendentemente da quelli contemplati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, passiamo all'esame ed alla votazione degli allegati nn. 1 e 2 di cui do lettura:

ALLEGATO N. 1

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

TABELLA *A*)

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1
670	Ispettori generali chimici	7
500	Chimici capi	30
402	Chimici superiori	31
325	Primi chimici	96 (*a*)
271	Chimici	
	Totale	165

(*a*) Compresi 2 posti per la zecca e 2 posti per il Provveditorato generale dello Stato.

TABELLA *B*)

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Personale tecnico	Organico
325	Preparatori chimici superiori	4
271	Preparatori chimici capi	5
229	Primi preparatori chimici	8
202	Preparatori chimici	13
180	Preparatori chimici aggiunti	20
	Totale	50

Coefficiente	Personale di archivio	Organico
271	Archivisti capi	4
229	Primi Archivisti	5
202	Archivisti	8
180	Applicati	33
157	Applicati aggiunti	
	Totale	50

TABELLA *C*)

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Commessi tecnici capi	20
159	Commessi tecnici	50
	Totale	70

(*È approvato*).

ALLEGATO N. 2

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

TABELLA *A*)

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	6
500	Ingegneri capi e ispettori capi	40 (*a*)
402	Ingegneri superiori	40
325	Primi ingegneri	78
271	Ingegneri	
	Totale	164

(*a*) Di cui due con funzione di Ispettore Capo.

TABELLA *B*)

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Procuratori capi	11
402	Procuratori principali	49
325	Primi procuratori	72
271	Procuratori	220
229	Procuratori aggiunti	270
202	Vice procuratori	
	Totale	622

TABELLA *C*)

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi	157
229	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	210
180	Ufficiali aggiunti	260
	TOTALE	860

TABELLA *D*)

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Organico
159	Uscieri capi	52
151	Uscieri	88
142	Inservienti	
	Totale	140

TABELLA *E*)

OPERAI PERMANENTI DEL MAGAZZINO E DELLA OFFICINA CENTRALE MATERIALE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (*a*).

Denominazione	
Posti della categoria 1ª (operai specializzati)	20
Posti della categoria 3ª (operai comuni)	10
Totale	30

(a) Sono regolati dalle disposizioni generali in vigore per i salariati dello Stato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono istituiti 5 nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette con sede a Catania, Como, Savona, Bari e Firenze, in aggiunta a quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, e regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922.

È data facoltà al Ministro delle finanze di determinare la competenza territoriale degli anzidetti Laboratori per l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dalle Dogane, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della guardia di finanza.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (di cui all'allegato n. 1, tabella *B*) è conferito agli impiegati appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle carriere esecutive delle dogane e delle imposte di fabbricazione che già prestano servizio presso i predetti Laboratori, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in base ai titoli posseduti dagli interessati secondo l'ordine di preferenza appresso indicato:

a) titolo di studio;

b) anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza;

c) anzianità del servizio prestato presso i Laboratori chimici.

Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente comma gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, si osserva il disposto dell'articolo 199, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

FORTUNATI. Non comprendo la diversa impostazione dell'articolo 3 e dell'articolo 6.

All'articolo 3, da un punto di vista generale e a prima vista, sembra trattarsi di un personale tecnico, per il quale i criteri seguiti dovrebbero e potrebbero essere, in un certo senso, più rigorosamente accertati; in base al suddetto articolo, il 30 per cento dei posti viene riservato ad impiegati in possesso di determinati requisiti e secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione. Quando arriveremo all'esame dell'articolo 6, invece, vedremo che, pur riferendosi l'articolo sempre a personale di concetto, non si tratta, però, di personale squisitamente tecnico, come quello impiegato nei laboratori chimici; in questo articolo 6 si prevede la stessa riserva dei posti, nella misura del 30 per cento, ai quali si accederà però attraverso concorso.

A me sembra che vi sia una certa contraddizione per quanto concerne le due norme, rispettivamente dell'articolo 3 e dell'articolo 6.

All'articolo 3 siamo nel campo dei laboratori chimici, quindi si tratta di un personale che dovrebbe essere esaminato sulla base di elementi tecnici, cosa che potrebbe avvenire più facilmente, in un certo senso, per concorso; invece si stabilisce, nei confronti del personale esistente, l'immissione in base a giudizio del Consiglio di amministrazione, che stabilisce una graduatoria.

All'articolo 6, invece, l'immissione iniziale nel ruolo avviene sempre, ripeto, per concorso.

PIOLA, *relatore*. Il criterio adottato è, a mio avviso, spiegabile, in quanto l'articolo 3 si riferisce e vuol dare, in un certo qual modo, una agevolazione a quegli impiegati che appartengono alle corrispondenti qualifiche delle

carriere esecutive delle dogane e che, distaccati, prestano già servizio come archivisti presso i laboratori chimici.

Ho già detto che il ruolo archivisti non esisteva; si prendevano alcuni elementi dai vari settori dell'Amministrazione finanziaria, specialmente dalle dogane, e si impiegavano nel servizio di archivio.

Pertanto, si è costituito un nuovo ruolo, e si è voluto riservare, nella prima attuazione della legge, il 30 per cento dei posti, in base a giudizio del Consiglio di amministrazione, a quegli impiegati che già sono stati chiamati a svolgere il servizio di archivio.

F O R T U N A T I . Ma anche all'articolo 6 è la stessa cosa!

P I O L A , *relatore*. Assolutamente no! Ripeto, ancora, che l'archivista oggi non esiste, nei laboratori chimici non vi sono archivisti di ruolo, c'è un vuoto che si è riempito prendendo impiegati delle dogane, archivisti di altri settori dell'Amministrazione finanziaria e così via.

Ora, non si è voluto più ignorare il servizio che costoro hanno prestato come archivisti, pur non essendo nel ruolo di archivisti dei laboratori chimici, perchè inesistente.

Si è, pertanto, riservato il 30 per cento dei posti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, a questi impiegati che hanno già fatto una certa esperienza ed hanno dato la loro attività nei laboratori chimici.

All'articolo 6, invece, viene contemplato in modo assoluto il concorso per esami, e non ha niente a che vedere con quanto detto sopra.

F O R T U N A T I . Riguarda, però, personale in servizio nei medesimi Uffici.

P I O L A , *relatore*. Ma non personale di altre Amministrazioni che abbia prestato servizio presso questi uffici; si tratta di personale già esistente nei ruoli.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei precisare che nel primo caso (articolo 3), si tende a dare una sistemazione giuridica e di organico a quella che è una situazione di fatto attualmente esistente e non vi è cambiamento di funzioni e di mansioni.

Nel secondo caso (articolo 6), invece, si tratta di passare dalla qualifica di personale esecutivo a quella di personale di concetto, il che implica necessariamente un concorso, che, magari, per questo 30 per cento, potrà fors'anche essere attuato con una certa qual forma di benevolenza, trattandosi di personale proveniente dallo stesso ufficio, ma da diverso servizio; perchè questi possano avere una posizione maggiormente qualificata, come è quella relativa alla carriera del personale di concetto, nei confronti del personale esecutivo, è necessario che siano sottoposti a concorso.

F O R T U N A T I . In seguito ai chiarimenti forniti dal relatore e dal rappresentante del Governo, dichiaro di non insistere sulla mia obiezione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

La promozione a commesso tecnico capo nella carriera del personale ausiliario dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai commessi tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, è modificata come segue:

Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a

40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato.

Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina è equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Prima di mettere in votazione l'articolo 5 del disegno di legge, passiamo all'esame e alla votazione dell'allegato n. 3 di cui do lettura:

ALLEGATO N. 3

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEGLI U. T. I. F.

Numero d'ordine	Sede degli Uffici	Provincie comprese nella giurisdizione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
1	Alessandria	Alessandria – Asti.
2	Ancona	Ancona – Pesaro – Macerata – Ascoli Piceno.
3	Bari	Bari – Foggia – Matera.
4	Benevento	Benevento – Avellino – Campobasso.
5	Bergamo	Bergamo – Sondrio.
6	Bologna	Bologna – Forlì.
7	Brescia	Brescia – Cremona.
8	Cagliari	Cagliari – Sassari – Nuoro.
9	Catania	Catania – Enna.
10	Catanzaro	Catanzaro – Cosenza.
11	Como	Como – Varese.
12	Ferrara	Ferrara – Ravenna.
13	Firenze	Firenze – Arezzo – Siena – Pistoia.
14	Genova	Genova – Savona – Imperia.
15	La Spezia	La Spezia – Massa Carrara – Lucca.
16	Lecce	Lecce – Brindisi – Taranto.
17	Livorno	Livorno – Grosseto – Pisa.
18	Messina	Messina – Reggio Calabria.
19	Milano	Milano – Pavia.
20	Modena	Modena.
21	Napoli	Napoli – Caserta.
22	Novara	Novara.
23	Padova	Padova – Rovigo.
24	Palermo	Palermo – Caltanissetta.
25	Parma	Parma – Piacenza.
26	Pescara	Pescara – Chieti – L'Aquila – Teramo.
27	Reggio Emilia	Reggio Emilia.
28	Roma	Roma – Frosinone – Latina – Viterbo.
29	Salerno	Salerno – Potenza.
30	Siracusa	Siracusa – Ragusa.
31	Terni	Terni – Rieti – Perugia.
32	Torino	Torino – Aosta – Cuneo.
33	Trapani	Trapani – Agrigento.
34	Trento	Trento – Bolzano.
35	Treviso	Treviso – Belluno.
36	Trieste	Trieste.
37	Udine	Udine – Gorizia.
38	Venezia	Venezia.
39	Vercelli	Vercelli.
40	Verona	Verona – Vicenza – Mantova.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge può essere riservato, in occasione del primo pubblico concorso per esami, non oltre il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto delle imposte di fabbricazione (vice procuratori) a favore di quegli impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione i quali, anche se sforniti del diploma di perito industriale previsto dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, sono ammessi a partecipare a detto concorso, purchè in possesso del diploma di licenza di un Istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente Resta fermo quanto disposto in materia di riserva di posti e preferenze dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per i suddetti impiegati la partecipazione al concorso è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

FORTUNATI. A me sembra che, realmente, in base alla norma contenuta in questo articolo, il personale di maggiore esperienza, quello che da più tempo è in servizio, venga messo in condizione di non poter beneficiare di questa riserva del 30 per cento dei posti, perchè il livello di retribuzione stabilito è quello iniziale.

Pertanto, se non è previsto, almeno, che questo personale con una certa anzianità possa conservare la retribuzione che ha a titolo personale, queste persone di cui ci stiamo occupando non parteciperanno di certo al concorso; non è possibile pensare che si partecipi ad un concorso per essere retribuiti in misura minore ed avere un trattamento di quiescenza inferiore!

PIOLA, *relatore*. Il problema sollevato dal senatore Fortunati viene affrontato dal provvedimento che si occupa di tutta questa materia in generale e che è attualmente allo studio; si è preferito non occuparci, con leggi particolari, dei singoli problemi che si possono presentare al riguardo, leggi che avrebbero l'inconveniente di modificare lo statuto degli impiegati a spizzico, senza la visione dell'insieme. Sono questioni che vanno trattate in un disegno di legge di carattere generale, che mi auguro possa essere sottoposto al nostro esame al più presto e che, del resto, i colleghi già conoscono.

FORTUNATI. Fissando questa riserva di posti del 30 per cento, già fissiamo una norma in deroga alla legge generale!

PIOLA, *relatore*. Non è in deroga!

FORTUNATI. Ma non vi è dubbio! In base alla norma generale per i pubblici concorsi, i concorsi iniziali sono aperti a tutti; non è mai stato stabilito, come principio, che vi sia una parte dei posti riservata a coloro che già prestano servizio presso l'Amministrazione. Che si tratti di una norma in deroga lo dimostra il fatto che si è sentita la necessità di contemplare tale disposizione con una norma di legge, che stabilisce appositamente che il 30 per cento dei posti sia riservato al personale già in servizio.

Come si può non dire che questa è una norma in deroga alla legislazione generale sui pubblici concorsi?

PIOLA, *relatore*. Non è, ripeto, una norma in deroga, è una norma particolare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvate*).

Art. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il maggior gettito dell'entrata proveniente dall'aumento, nella misura di cinque volte, dei diritti di licenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sui surrogati del caffè, sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine.

OLIVA. Per quanto concerne questo articolo mi permetto di insistere affinchè risulti chiarita, per lo meno a verbale, la portata della dizione dell'articolo stesso, che, effettivamente, potrebbe far sorgere dubbi e dar luogo ad equivoci circa la misura in cui dovrebbero essere aumentati i diritti di licenza.

Si parla, infatti, di aumento « nella misura di cinque volte », il che farebbe supporre che, in totale, si dovrebbe considerare una cifra pari a sei volte il gettito attuale, compresi i 200 milioni considerati come base.

PIOLA, *relatore*. Se il collega ritiene che sia necessario, l'interpretazione dell'articolo 7 può anche essere chiarita, ma a me sembra superfluo, in quanto è evidente che un aumento « nella misura di cinque volte » si ottiene moltiplicando per cinque il gettito attuale.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione, eventualmente, potrebbe anche essere chiarita in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. È sufficiente che risulti a verbale che l'aumento viene calcolato moltiplicando per cinque volte i 200 milioni.

OLIVA. Nella relazione presentata dal Governo alla Camera dei deputati si dice che quadruplicando i diritti di licenza si perviene ad un maggiore gettito di circa 600 milioni, il che significa che, praticamente, l'aumento è nella misura di tre volte; è chiaro, quindi, che quadruplicare non vuol dire aumentare nella misura di quattro volte.

PIOLA, *relatore*. Nella relazione del Governo è chiaramente espresso quale sia il significato da attribuire alla norma dell'articolo 7, ed è stato perfino portato un esempio, per evitare che sorgessero dubbi.

Ritengo, comunque, che il Governo potrà fare delle dichiarazioni in proposito, le quali risulteranno a verbale, e questo sarà più che sufficiente a dissipare ogni perplessità.

FORTUNATI. Malgrado tutti i chiarimenti che sono stati dati, il testo dell'articolo 7 dà luogo, proprio, all'interpretazione per cui il diritto di licenza viene moltiplicato per sei, in maniera che l'aumento effettivo sia nella misura di cinque volte. Se soffermiamo un momento la nostra attenzione sulla dizione di questo articolo ce ne possiamo rendere facilmente conto.

Si dice che alla spesa derivante dall'applicazione di questo provvedimento si farà fronte con il maggior gettito — si parla di maggior gettito, badate, non dell'entrata base, la quale è già contemplata in bilancio — dell'entrata proveniente dall'aumento, nella misura di cinque volte, dei diritti di licenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

In poche parole, si deve intendere che vi è una entrata in atto, questa entrata è maggiorata ed è questa maggior entrata che serve alla copertura della spesa prevista dal disegno di legge in esame; praticamente, i 200 milioni che costituiscono il gettito attuale non devono essere considerati.

PIOLA, *relatore*. È per questo che, circa l'interpretazione della norma, mi sono richiamato alla relazione governativa.

FORTUNATI. Malgrado la relazione, il testo dell'articolo 7 è formulato in maniera tale da prestarsi all'equivoco.

Vorrei chiarire che non sono contrario se si intende moltiplicare il diritto per sei volte; ma se lo si vuole moltiplicare per cinque (secondo il pensiero esposto anche dal rappresentante del Governo), allora bisogna cambiare la dizione dell'articolo.

PIOLA, *relatore*. Allora, basterebbe togliere la virgola dopo le parole « nella misura di cinque volte » e tutto risulterebbe chiaro.

FORTUNATI. Quello che bisogna togliere è la parola « maggiore ».

PIOLA, *relatore*. Vorrei rilevare che all'articolo 7 figura la dizione che venne sempre usata, in molti decreti, compreso quello del 1949 che modificava quello del 1945.

L'aumento nella misura di cinque volte, contemplato dall'articolo 7, vuol significare che gli attuali diritti di licenza vengono moltiplicati per cinque volte; il legislatore

ritiene che con questa operazione si possa reperire un aumento del gettito nella misura necessaria e sufficiente a coprire la nuova spesa.

R O D A . A me sembra che l'interpretazione sia chiara, comunque il dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: si vuole portare il tributo da 200 milioni ad 1 miliardo o da 200 milioni a 1.200 milioni?

Possiamo prendere l'attuale tributo di 200 milioni come tributo base e, quindi, considerarlo pari ad 1. Se lo si vuole portare ad 1 miliardo, è evidente che si deve moltiplicare per cinque, nel qual caso l'incremento del gettito sarà di 800 milioni. Se, invece, si vuole avere un incremento pari ad 1 miliardo, allora bisognerà moltiplicare il gettito base per sei.

È in questo senso, pertanto, che dovrebbe essere eventualmente chiarito l'articolo 7.

B E R T O L I . La dizione può avere sia il significato di aggiunta che quello di aumento in generale. Dato che l'imposta passa da uno a cinque, vi è aumento dell'imposta, ma può avere il significato di aggiunta nella misura di cinque volte rispetto alla base. La dizione è quindi equivoca. Con le parole « gettito dell'entrata proveniente dall'aumento, nella misura di cinque volte » si intende dire che l'aumento è di cinque volte; l'aumento significa che vogliamo aumentare l'imposta, e vogliamo moltiplicare per cinque quella attuale. Ma il testo, come ripeto, è equivoco.

P R E S I D E N T E . L'interpretazione è che da un ricavo di 200 milioni passeremo ad un ricavo di un miliardo, e tale interpretazione, sulla quale siamo tutti d'accordo, risulta dal verbale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

I nuovi diritti risultanti dall'aumento di cui all'articolo precedente si applicano a decorrere dall'anno 1961.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per le licenze già rinnovate o rilasciate per l'anno 1961 con pagamento di relativi diritti nelle misure preesistenti, gli esercenti sono tenuti a pagare la differenza risultante dall'applicazione dell'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti dal precedente articolo 9 il pagamento della differenza del diritto di licenza, è punito con la pena pecuniaria variabile da una a tre volte la somma dovuta.

(*È approvato*).

Art. 11.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (1402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministro delle finanze, con suo decreto dello

11 febbraio 1952, ha istituito un « Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » allo scopo di provvedere:

1) a migliorare il trattamento degli impiegati che lasciano definitivamente il servizio;

2) a distribuire premi al personale che si sia distinto per meriti particolari;

3) ad erogare agli accertatori di infrazioni le quote delle sanzioni pecuniarie loro spettanti a norma di legge.

L'entrata del Fondo è quasi esclusivamente alimentata dalla quota delle penalità. Essa, per molteplici ragioni, non ultima quella della sospensione dal servizio di uno speciale nucleo accertatore, non è più sufficiente al raggiungimento degli scopi propri del Fondo di previdenza, mentre sembra d'altra parte opportuno che alla sua alimentazione contribuisca tutto il personale nelle sue varie categorie, e non solo qualche settore di esso. È questo il principio che è stato già adottato per la Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette che voi avete approvato con la legge 26 gennaio 1959, n. 278.

Aggiungo, per inciso, che il servizio di quella squadra volante accertatrice, diciamo così, determinava naturalmente, per il fatto di comparire inaspettato, una maggior produttività negli accertamenti delle evasioni, però aveva a quanto pare anche degli inconvenienti. D'altra parte il Ministero ha avuto la necessità di usare questo personale per altri scopi, per quanto analoghi, perciò il servizio è stato sospeso e non più reintegrato. Questa è, come ho detto, una delle ragioni della flessione delle entrate al Fondo di previdenza.

Secondo il disegno di legge in esame, al Fondo di previdenza affluirà, oltre la quota delle penalità prevista dalle norme vigenti (legge 7 febbraio 1951, n. 168), una aliquota del 2,50 per cento dell'ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella indicata nell'articolo 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame; pari aliquota del 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle Conservatorie dei RR.II. e degli uffici misti; e infine una più elevata quota, il 5 per cento, dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori e ai titolari degli uffici misti. Così dispone l'articolo 1.

L'articolo 2 determina che le entrate come sopra specificate saranno conferite al Fondo con l'inizio del primo riparto successivo alla pubblicazione della legge.

Per la più esatta comprensione del contenuto del disegno di legge, è utile che gli onorevoli Commissari conoscano la situazione del Fondo sino al febbraio 1961; le cifre dei vari esercizi dimostrano in tutta evidenza la grande flessione delle entrate e la conseguente necessità di provvedere al loro incremento:

1)	Esercizio	1951-52 . .	L.	14.371.846
2)	»	1952-53 . .	»	65.818.612
3)	»	1953-54 . .	»	66.476.170
4)	»	1954-55 . .	»	75.698.591
5)	»	1955-56 . .	»	94.823.870
6)	»	1956-57 . .	»	58.341.668
7)	»	1957-58 . .	»	96.197.754
8)	»	1958-59 . .	»	27.249.022
9)	»	1959-60 . .	»	2.032.321
10)	»	1960-61 fino al 18 febbraio 1961	»	1.605.173

Darò qualche chiarimento sulle norme attuali di affluenza delle penalità.

Provvede all'uopo l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168. In virtù di questa norma, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per e pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue: il 60 per cento all'Erario; il 20 per cento ai fondi di previdenza e assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori; il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino alla assegnazione a ciascuno di essi

di un massimo di 50.000 lire per ogni accertamento; il 10 per cento a favore dei fondi costituiti presso le Amministrazioni civili e i Corpi di polizia per la successiva distribuzione di premi a favore del personale dipendente dalle rispettive Amministrazioni e Corpi.

Questa è la norma vigente che determina anche come si alimenta il Fondo di previdenza costituito dal Ministero delle finanze.

In aggiuta a questo introito, determinato dalla citata legge del 1951, il Governo ha chiesto che affluiscano al Fondo di previdenza, sempre con gli stessi scopi, i tre cespiti che già ho detto.

Ritiene il vostro relatore che il disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati, possa avere anche il vostro suffragio.

RUGGERI. Desidererei un chiarimento per quanto concerne il personale di collaborazione: comprende dei professionisti?

PIOLA, *relatore*. Il personale di collaborazione è quello che sta negli uffici dei registri immobiliari, negli uffici delle imposte. In parte si tratta di funzionari. Vi sono poi dei conservatori i quali, poichè per legge sono responsabili civilmente, prendono dei consulenti che pagano con i propri emolumenti. Il fatto che qualche volta si avvalgano di un avvocato non ha niente a che fare con questi collaboratori.

BERTOLI. Il relatore ci ha letto le cifre riguardanti le entrate dei bilanci. Ora, dal momento che il disegno di legge deve sistemare il Fondo di previdenza, sarebbe opportuno sapere anche quali sono le uscite. Non mi riferisco solo alle erogazioni, perchè vi sono anche delle riserve matematiche.

Inoltre, bisognerebbe sapere se con questa sistemazione le entrate previste saranno tali da soddisfare le esigenze del bilancio del Fondo.

PRESIDENTE. Se non erro, il relatore ha detto che uno dei motivi per cui si è avuta la diminuzione delle entrate è costituito dal fatto che è stata abolita quella cosiddetta squadra volante. Ora, vorrei sapere per quale motivo è stata abolita. Rinunziare ad un reddito che in un anno è stato di circa 96 milioni non è cosa indifferente.

FORTUNATI. Il problema di fondo non è, secondo me, quello del Fondo. Il gettito derivava dagli accertamenti, e se ora non si fanno gli accertamenti non solo non vi sono più i proventi per il Fondo, ma soprattutto non vi è il gettito dei tributi, ed è questa la cosa che preoccupa.

PIOLA, *relatore*. Non sono in possesso degli elementi necessari per poter rispondere alle questioni particolari che sono state sollevate. Potrà farlo con maggior competenza il rappresentante del Governo.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I proventi previsti dalla Amministrazione in rapporto alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 del disegno di legge sono: lire 50 milioni dai tributi speciali, che corrispondono al 2,50 per cento di 2 miliardi; lire 11 milioni e 600.000 dai diritti spettanti al personale di collaborazione delle conservatorie, corrispondenti al 2,50 per cento di 464 milioni; lire 33 milioni e 800.000 dagli emolumenti dei conservatori, pari al 5 per cento di 676 milioni. Globalmente si avrebbe una entrata di lire 95.400.000, che corrisponderebbe alle necessità del Fondo.

Comunque, se la Commissione desidera avere maggiori chiarimenti su questioni specifiche, prego il Presidente di voler rinviare il seguito della discussione ad un'altra seduta, poichè non sono ora in possesso degli elementi necessari.

FORTUNATI. Dal momento che lo scopo del disegno di legge è quello di risanare il bilancio di questo Fondo, è evidente che bisogna avere un'idea dei suoi impegni annuali. Siamo giunti, nel 1957-58, ad una entrata di 96 milioni, cifra che corrisponde più o meno a quella prevista con questo provvedimento, ma a quanto ammontano le uscite?

Mi pare non sia possibile, in coscienza, approvare in questo momento il disegno di legge, che vogliamo corrisponda allo scopo di siste-

mare in maniera definitiva la situazione del Fondo.

P I O L A , *relatore*. Effettivamente, nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge c'è una frase che mi ha colpito, così come evidentemente ha colpito il senatore Fortunati ed altri fra noi. La relazione dice infatti fra l'altro: « . . . La meditata persuasione di dover conservare e potenziare il Fondo in parola — pur nel sopravvenuto depauperamento, pressochè totale, delle fonti di entrata a causa della sospensione del nucleo speciale ispettivo — . . . . . ».

È un'affermazione, questa, di notevole gravità, che ci deve far meditare, ci deve far chiedere: se questa flessione è dovuta alla mancanza di un servizio ispettivo, perchè non si ricostituisce tale servizio?

Pertanto il relatore si associa alla richiesta di rinvio della discussione, in modo che il rappresentante del Governo possa dirci in una prossima seduta quali sono gli attuali impegni del Fondo e quali sono stati quelli degli anni precedenti. Un chiarimento su questo punto è essenziale, poichè si potrebbe anche stabilire che l'alimentazione del Fondo venisse attuata in altra maniera.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la Commissione sia d'accordo sulla opportunità di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari